



**Sonia Del Boca**  
Tax Advisor  
BSI SA, Lugano

## I compiti dell'agente pagatore nell'ambito della regolarizzazione del passato, del prelievo dell'imposta liberatoria e del rapporto con le altre imposte

### 1. Definizioni

Gli accordi sottoscritti dalla Svizzera con la Germania ed il Regno Unito individuano nella figura dell'agente pagatore una funzione cardine all'interno del meccanismo di tassazione in esame.

In particolare l'articolo 2 lettera e degli accordi individua quali agenti pagatori, i seguenti soggetti:

- le banche a norma della legislazione bancaria svizzera (cfr. Legge federale sulle banche e le casse di risparmio [di seguito LBCR]);
- i commercianti di valori mobiliari ai sensi della legislazione federale sulle attività di borsa e di negoziazione di titoli (cfr. Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari [di seguito LBVM]);
- le persone fisiche e giuridiche residenti o costituite in Svizzera, le società di persone e le stabili organizzazioni di società estere che, nell'esercizio delle loro attività accettano, detengono, investono o trasferiscono regolarmente attivi patrimoniali appartenenti a terzi, ovvero semplicemente pagano o garantiscono solamente redditi da capitale;
- *Postfinance*.

Tuttavia, solo gli agenti pagatori svizzeri che detengono valori patrimoniali di cui una persona interessata dall'accordo fiscale è beneficiaria effettiva, soggiacciono agli obblighi ivi previsti.

Gli agenti pagatori sono tenuti ad iscriversi spontaneamente presso l'AFC. Qualora il ruolo di agente pagatore dovesse cessare di esistere, lo stesso sarà tenuto a comunicarlo all'AFC. È prevista l'istituzione, da parte dell'AFC, di un registro degli agenti pagatori.

### 2. La regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali

È compito dell'agente pagatore informare la persona interessata, entro due mesi dall'entrata in vigore degli accordi, verosimilmente prevista per il 1. gennaio 2013, sul contenuto degli stessi e sui diritti e doveri ad essa riferenti.

Di conseguenza, entro la data di riferimento 3 stabilita dall'accordo (vale a dire il 31 maggio 2013), la persona interessata deve comunicare per iscritto all'agente pagatore quale delle tre seguenti opzioni decide di adottare in maniera irrevocabile:

- a) prelievo unico in forma anonima;
- b) autodenuncia volontaria senza conseguenze penali;
- c) chiusura del conto e trasferimento dei fondi in un altro Paese.

Gli agenti pagatori prelevano i pagamenti unici il giorno di riferimento 3.



Gli accordi prevedono una norma speciale per le persone interessate che tra il giorno di riferimento 2 (vale a dire il 31 dicembre 2010) ed il giorno di riferimento 3 (vale a dire il 31 maggio 2013) hanno instaurato una relazione commerciale con un agente pagatore svizzero (articolo 6 dell'accordo con la Germania, articolo 8 dell'accordo con il Regno Unito). Questa norma speciale dovrebbe impedire che, dopo il giorno di

riferimento 2, ovvero nel periodo in cui sono noti i testi degli accordi, con il passaggio ad un nuovo agente pagatore svizzero le persone interessate detengano ancora i loro valori patrimoniali in Svizzera, ma possano comunque sottrarli alla regolarizzazione fiscale. Infatti, i valori patrimoniali di una persona interessata sottostanno alla regolarizzazione fiscale se sono contabilizzati in Svizzera il giorno di riferimento 2 e lo sono ancora il giorno di riferimento 3.



Pertanto, nel caso sopra menzionato, il nuovo agente pagatore preleva il pagamento unico al più presto il giorno di riferimento 4 (vale a dire il 30 giugno 2013), ma al più tardi, 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3, quindi entro il 31 maggio 2014. Questo differimento si giustifica con il fatto che per calcolare il pagamento unico, il nuovo agente pagatore necessita delle informazioni dell'agente pagatore svizzero precedente. Qualora 12 mesi dopo la data di riferimento 3, le informazioni necessarie non dovessero essere disponibili e la persona interessata non avesse avviato alcuna procedura giuridica nei confronti degli agenti pagatori precedenti, il nuovo agente pagatore considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha soddisfatto i propri obblighi. In altre parole, il nuovo agente pagatore è tenuto a comunicare l'identità ed il domicilio di tale persona interessata all'AFC (articolo 6 capoverso 5 dell'accordo con la Germania, articolo 8 capoverso 5 dell'accordo con il Regno Unito).

L'agente pagatore è tenuto a rilasciare alla persona interessata un certificato attestante l'avvenuto pagamento unico, il quale si considera approvato se entro 30 giorni dalla sua notifica la persona interessata non dichiara, per iscritto, all'agente pagatore che non è d'accordo. L'articolo 4 capoversi 3 e 4 degli accordi disciplinano le relative modalità procedurali.

Innanzitutto, l'agente pagatore e la persona interessata devono trovare una soluzione consensuale. Entro 60 giorni dalla data della presentazione del reclamo, l'agente pagatore emette un nuovo certificato oppure conferma la validità del primo certificato. Se permane un disaccordo, la persona interessata deve richiedere all'AFC l'emanazione di una decisione, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso conformemente alle disposizioni generali della procedura federale. L'esclusione della possibilità di reclamo si spiega con il fatto che la decisione dell'AFC tiene conto del tentativo bonario di pervenire ad un accordo con l'agente pagatore.

In capo all'agente pagatore sussiste anche un obbligo di comunicazione nei confronti dell'AFC sia nel caso di comunicazioni per le quali è disponibile un'esplicita autorizzazione della persona interessata (ad esempio nel caso di esercizio dell'opzione 2),

sia per le comunicazioni effettuate senza autorizzazione sulla base degli accordi (articolo 6 capoverso 5 e articolo 11 capoverso 3 dell'accordo con la Germania, articolo 8 capoverso 5 e articolo 13 capoverso 3 dell'accordo con il Regno Unito).

Vi è inoltre un obbligo di cooperazione degli agenti pagatori, infatti gli accordi prevedono per l'autorità competente dello Stato *partner* la possibilità di richiedere all'AFC di verificare l'autenticità di un certificato se sussistono motivi per dubitare (articolo 14 dell'accordo con la Germania, articolo 16 dell'accordo con il Regno Unito). Se non è possibile identificare la persona interessata annunciata in base alle informazioni trasmesse, l'autorità competente dello Stato *partner* può inoltre richiedere informazioni supplementari all'AFC. In questi casi gli agenti pagatori sono tenuti a collaborare.

### 3. **Il prelievo dell'imposta liberatoria**

Una volta regolarizzati gli averi patrimoniali per il passato, la persona interessata potrà continuare a detenere il proprio patrimonio in Svizzera autorizzando l'agente pagatore al prelievo, in forma anonima, di un'imposta liberatoria sui redditi di capitale, redditi diversi ed interessi, conformemente all'accordo applicabile.

Le imposte prelevate dovranno essere trasferite dagli agenti pagatori all'AFC entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre, indicando come le suddette imposte prelevate dovranno essere ripartite tra le differenti categorie di redditi.

La persona interessata, potrà anche rinunciare all'anonimato e quindi al prelievo delle imposte da parte dell'agente pagatore, autorizzando lo stesso a trasmettere all'AFC tutte le informazioni necessarie per l'inoltro delle stesse all'autorità fiscale del Paese *partner*.



### 4. **Il rapporto con le altre imposte**

L'articolo 8 AFisR stabilisce che la Svizzera trattenga il 25% della ritenuta di imposta prelevata. Nel quadro dei presenti accordi è stata convenuta un'imposta con effetto liberatorio. Tale effetto liberatorio verrebbe messo in discussione dagli Stati *partners*

qualora non dovessero ricevere l'ammontare integrale dell'imposta (previa deduzione di una commissione dello 0.1% per gli oneri amministrativi). A seguito di quanto sopra esplicitato, con riferimento alla Germania e al Regno Unito, la Svizzera rinuncerà alla sua quota del 25%, il cui 10% era destinato ai Cantoni. Inoltre, l'agente pagatore riceve, per conto della persona interessata, i redditi da capitale di fonte svizzera gravati dall'imposta preventiva del 35%. Pertanto, successivamente l'agente pagatore può richiedere, a proprio nome, ma per conto della persona interessata, il rimborso dell'imposta preventiva prelevata, dedotte eventuali imposte residue previste dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e lo Stato *partner*. Senza la prevista procedura di rimborso dell'imposta preventiva, l'agente pagatore non potrebbe prelevare l'importo esatto dell'imposta liberatoria sui redditi da capitale. Infine, l'agente pagatore dovrà fungere da sostituto di imposta applicando correttamente le singole convenzioni contro le doppie imposizioni vigenti tra gli Stati *partners* ed i Paesi terzi.

È infine prevista una norma anti-abuso (articolo 32 dell'accordo con la Germania, articolo 33 dell'accordo con il Regno Unito) qualora l'agente pagatore ponga in essere o aiuti la persona interessata ad usare artifici per evitare la corretta applicazione degli accordi. In questo caso, l'agente pagatore dovrà corrispondere le imposte evase.

Sono infine previsti controlli da parte dell'AFC presso gli agenti pagatori al fine di garantire la corretta applicazione degli accordi. In tale ambito è previsto l'allestimento di un rapporto riassuntivo sui risultati più importanti riguardo ai controlli operati durante l'anno precedente. Questo rapporto verrà trasmesso alla competente autorità dello Stato *partner* e servirà a dimostrare che la riscossione dell'imposta dovuta avviene conformemente agli accordi.

#### Per maggiori informazioni:

ASB, Q&A technique, Basilea, 28 ottobre 2011, in:

[http://www.swissbanking.org/it/20111026\\_4760\\_all\\_technischer\\_q\\_a\\_v4\\_clean\\_jbl.pdf](http://www.swissbanking.org/it/20111026_4760_all_technischer_q_a_v4_clean_jbl.pdf) [27.02.2012]

DFF, Consultazione concernente la legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI), Berna, 30 settembre 2011, in:

<http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/02328/index.html?lang=it> [27.02.2012]

#### Elenco delle fonti fotografiche:

<http://www.ticinolive.ch/wp-content/uploads/2011/02/bns.jpg>  
[27.02.2012]

[http://www.valori.it/immagini\\_articoli/201108/banca-svizzera-324.jpg](http://www.valori.it/immagini_articoli/201108/banca-svizzera-324.jpg)  
[27.02.2012]

<https://rapportoauereo.files.wordpress.com/2012/03/eur1.jpg>  
[27.02.2012]